



COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di PZ)

REGOLAMENTO *per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma*

(Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e legge 6 agosto 2008, n. 133)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale **n. 18** del **16.02.2023**

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Programma annuale

Art. 3 – Limiti di spesa

Art. 4 – Criteri e Procedure di affidamento

Art. 5 – Atti di conferimento degli incarichi e relativa Pubblicità

Art. 6 – Controllo dell'Organo di revisione e della Corte dei conti

Art. 7 – Applicazione alle società costituite o partecipate dal Comune

Art. 8 – Esclusioni

Art. 9 – Entrata in vigore

Art. 10 – Norma di rinvio

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 55 e 56, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), così come modificato dal comma 2, della Legge n. 133/2008, disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'amministrazione, quali le collaborazioni ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza.

2. Ai sensi del novellato art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo **ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Il ricorso a **contratti di collaborazione professionale ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 165/2001 per lo svolgimento di funzioni ordinarie** o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è **causa di responsabilità amministrativa** per il dirigente che ha stipulato i contratti.

5. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali annualmente stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, ad oggetto l'approvazione del programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma.

Art. 2 - Programma annuale.

1. I contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali dell'ente, stabilite dalla legge o previste nella programmazione approvata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 267/2000.

2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nel Documento Unico di Programmazione e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni del T.U. 267/2000 e s.m.i.

Art. 3 - Limiti di spesa.

1. Il limite massimo della spesa annua per il conferimento di **collaborazione** è stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione e delle sue successive variazioni.

2. In particolare, all'interno della delibera con la quale si approva il bilancio preventivo o sua variazione, viene indicato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, a sua volta articolata in centri di costo all'interno del piano delle risorse e degli obiettivi. Pertanto, in sede di

conferimento degli incarichi occorre preliminarmente accertare l'esistenza dell'apposito stanziamento di spesa ed il rispetto del suo limite.

3. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili.

Art. 4 – Criteri e Procedure di affidamento.

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile dell'Unità organizzativa competente, il quale è tenuto a motivare adeguatamente il provvedimento e a verificare, mediante sua attestazione, da dar conto nella determinazione a contrattare e nel contratto di collaborazione, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'organizzazione per oggettiva carenza sotto l'aspetto qualitativo della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico. L'impossibilità oggettiva sussiste solo nei casi assolutamente eccezionali in cui l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare renda indispensabile l'apporto di professionisti non reperibili in alcun modo fra il personale interno.

2. Non potrà farsi ricorso a collaborazioni esterne per sopperire alle esiguità della dotazione organica, alle carenze quantitative e qualitative del personale in servizio e ai notevoli carichi di lavoro, né per attività generiche o ordinarie o per un tempo indefinito, comunque, riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente. Non è assolutamente consentito l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

3. Il soggetto competente procede sulla base delle risorse assegnate in sede di PEG dell'esercizio finanziario di riferimento, all'adozione della determinazione a contrattare e alla pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, per un periodo non inferiore a quindici giorni, di apposito avviso indicante tutti gli elementi necessari al conferimento dell'incarico (requisiti minimi, criteri di conferimento, modalità di presentazione delle domande e dei "curricula", compenso previsto, durata, ed ogni altra informazione pertinente ed idonea allo scopo). All'esame delle domande e dei "curricula" pervenuti provvede il Responsabile competente all'affidamento dell'incarico, con facoltà di avvalersi dell'assistenza di due dipendenti dell'Amministrazione competenti nella materia oggetto di affidamento.

4. L'attività comparativa deve prevedere l'esame contestuale delle domande con redazione di verbale di selezione e motivazione dei giudizi, nonché la pubblicazione degli esiti della comparazione.

5. Le risultanze dell'esame comparativo sono compendiate in apposito documento (verbale o relazione) che deve essere specificamente richiamato nella determinazione di affidamento. In tale determinazione devono, altresì, essere espressamente indicati gli elementi giustificativi della scelta.

6. Gli incarichi possono essere conferiti all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.

7. Gli incarichi, previa adeguata e congrua motivazione, possono essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione, a patto che non siano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione iniziale o dalla lettera d'invito iniziale;
- b) attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica o informatica non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) l'incarico abbia ad oggetto il successivo sviluppo dell'originario progetto o programma già affidato;
- d) nella misura strettamente necessaria, quando l'assoluta ed imprevedibile urgenza non è imputabile all'amministrazione e non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative.

8. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.

9. Il conferimento degli incarichi avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si terrà conto, in particolare, del grado di specializzazione culturale e di attinenza con l'attività oggetto dell'incarico da affidare;
- b) esperienza professionale desunta dal "curriculum": si terrà conto dei seguenti elementi:
 - anzianità di iscrizione all'albo (per le attività per cui si richiede iscrizione);
 - esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico.

10. Le determinazioni di incarico e i contratti di collaborazione sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, anche ai fini della verifica del rispetto dei presupposti dalla legge e per l'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs n. 165/2001.

Art. 5 – Atti di conferimento degli incarichi e relativa Pubblicità.

1. Gli incarichi sono conferiti dal Responsabile dell'Unità organizzativa competente con propria determinazione motivata, che giustifichi la valutazione comparativa dei curricula e delle offerte pervenute in relazione ai criteri individuati.

2. Il Responsabile dell'Unità organizzativa che procede al conferimento dell'incarico è tenuto a formalizzare l'incarico conferito mediante la stipulazione in forma scritta di un disciplinare contenente i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo;
- c) termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) oggetto della prestazione professionale secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi sospese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie;
- l) l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente.

4. Il pagamento è, comunque, condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione

del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

5. In ogni caso il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

6. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i contratti di collaborazione acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del professionista, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

7. Costituisce, pertanto, dovere d'ufficio di ciascun Responsabile di Unità organizzativa che procede al conferimento dell'incarico dare esecuzione all'obbligo di legge di effettuare preliminarmente la pubblicazione sul sito web del Comune del nominativo e del compenso dell'incaricato, nonché dare compiuta esecuzione ai criteri e modalità fissati col presente articolo regolamentare, pena l'avvio obbligatorio dei procedimenti a suo carico ai sensi di legge e di contratto.

8. Gli incarichi, una volta assegnati, devono essere pubblicizzati utilizzando, allo scopo, ogni possibile modalità.

9. Il Responsabile di Unità organizzativa che procede al conferimento dell'incarico è tenuto a pubblicare sul sito istituzionale il provvedimento di liquidazione, che dovrà contenere il nominativo dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Tale violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 6 – Controllo dell'Organo di revisione e della Corte dei conti.

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

Art. 7 – Applicazione alle società costituite o partecipate dal Comune.

1. I principi e gli obblighi fissati in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti esterni fissati nel presente regolamento trovano applicazione, oltre che nei confronti del Comune di AVIGLIANO, nei confronti dei medesimi incarichi conferiti da società costituite o partecipate dal Comune.

2. I suddetti soggetti saranno tenuti, nella definizione dei propri regolamenti interni in materia di conferimenti di incarichi a soggetti esterni, a provvedere all'interno di tali fonti regolamentari, nei limiti della compatibilità, analoghi richiami normativi ai principi ed obblighi fissati in materia dal Comune di AVIGLIANO con il presente Regolamento.

3. L'Ente comunale, nell'esercizio delle funzioni di controllo, nei confronti delle società di cui al comma 1 attuerà azioni di verifica circa l'osservanza dei principi ed obblighi di cui al medesimo comma 1, analogamente a quanto previsto dalle forme di controllo inerenti l'azione amministrativa dei propri uffici e servizi.

4. Al fine di assicurare il controllo sull'osservanza delle menzionate disposizioni, tutti gli atti di conferimento di incarichi esterni da parte delle società partecipate sono trasmessi in copia al Servizio personale e all'organismo di revisione contabile del Comune.

Art. 8 – Esclusioni.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:

- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché agli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1 comma 5 della L. 144 del 17 maggio 1999 e a tutte le fattispecie disciplinate da normative di settore, ivi inclusi gli incarichi di progettazione di cui agli artt. 90 e 91 del D.lgs 163/2006 e gli incarichi ricadenti nella tipologia dei servizi legali di cui all'allegato II B del medesimo decreto;
- agli incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell'amministrazione e alle ipotesi di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" quali ad es. la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, qualora il compenso previsto sia di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e in maniera del tutto autonoma;
- ai membri di commissioni di concorso, di gara e organi istituzionali;
- alle attività di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001

Art. 9 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della pubblicazione dell'atto che lo approva all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, deve ritenersi abrogata ogni altra disposizione contenuta in precedenti regolamenti o provvedimenti organizzativi comunali, che risulti con esso contrastante e/o incompatibile.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto generale e astratto, a contenuto obbligatorio.

Art. 10 – Norma di rinvio.

1. Il presente regolamento sostituisce qualsiasi altra disciplina sulla selezione pubblica con accesso dall'esterno alle posizioni di lavoro. Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli effetti dei provvedimenti assunti in esecuzione di precedenti normative in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari inerenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché alla specifica disciplina del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'entrata in vigore di una norma di rango superiore capace di esplicare i suoi effetti sui contenuti del regolamento è direttamente applicabile all'oggetto disciplinato, indipendentemente dalla sua formale ricezione regolamentare.